

Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- OGGETTO: proroga tecnica dei contratti per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi e dei contratti per la produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e la loro diffusione all'estero.
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per cui "la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad acquistare dalle Agenzie di stampa mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e comunicati degli Organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157";
- Visto l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che, nell'abrogare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ha confermato la possibilità che, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto per l'esecuzione dei servizi sopra indicati possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, sostituendo l'istituto della trattativa privata con quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 321 che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri";
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- Visto l'art. 7, comma 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che estende alle regioni e agli enti locali la portata dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, deve assicurare alle Amministrazioni dello Stato la più ampia diffusione di notizie nonché un'informazione quanto più possibile esaustiva sui principali aspetti della realtà politica, economica, sociale e culturale, nonché sulle attività della pubblica amministrazione;
- Considerato che il perseguimento di tali fini informativi deve avvenire nel rispetto del pluralismo delle fonti primarie dell'informazione, dunque attraverso la contrattualizzazione di una pluralità di operatori;
- Vista la Direttiva del 19 giugno 2015 (in seguito: Direttiva) emanata dal Sottosegretario di Stato *protempore* con delega per l'informazione e l'editoria On. Luca Lotti, vista e annotata dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2015 al n. 1958, che individua i criteri cui il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve attenersi per la stipula dei contratti con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi informativi e giornalistici a partire dall'anno 2016;
- Considerato che la Direttiva è stata fatta oggetto di un ricorso per il suo annullamento, presentato al TAR di Roma dalla Società AGV NEWS S.r.l. Il Velino, in data 14 ottobre 2015, tuttora pendente;
- Vista la determina dell'11 dicembre 2015 con la quale il Capo del Dipartimento ha disposto di avviare la procedura di acquisizione di offerte per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi da parte delle agenzie di stampa, attestanti il possesso dei requisiti indicati nella Direttiva;
- Viste le richieste di offerta per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi inviate in data 14 dicembre 2015 alle agenzie di stampa ADN KRONOS, AGI, ANSA, NOVE COLONNE, ASKANEWS, ITALPRESS, AGVNEWS, LAPRESSE, ILSOLE24ORE e COM.E;
- Vista la determina del 30 dicembre 2015 con la quale il Capo del Dipartimento ha disposto, a seguito della ricezione delle offerte, di procedere alla stipula di contratti per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi di durata semestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2016 con tutte le agenzie di stampa che presentavano i requisiti previsti nella citata direttiva;



- Visti i contratti stipulati per il periodo 1 gennaio 30 giugno 2016 con le agenzie di stampa ADN KRONOS, AGI in RTI con ITALPRESS, ANSA in RTI con NOVE COLONNE, ASKANEWS in RTI con AREA, COM.E (DIRE) in RTI con INFOEDIZIONI (PUBLIC POLICY), ILSOLE24ORE, LAPRESSE, regolarmente registrati dagli organi competenti;
- Considerato che, ai sensi della Direttiva, l'agenzia AGV NEWS non è risultata in possesso di tutti i requisiti necessari per la contrattualizzazione e pertanto il Dipartimento non ha potuto procedere alla stipula con detta agenzia del contratto per i servizi di agenzia di stampa per le amministrazioni centrali dello Stato per il primo semestre 2016;
- Considerato che, nell'ambito della fase cautelare del sopracitato ricorso, il Consiglio di Stato con ordinanza del 26 febbraio 2016 ha sospeso la Direttiva;
- Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento ha ritenuto opportuno verificare la compatibilità delle procedure adottate fino a quel momento per garantire la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni centrali dello Stato, con il complesso della normativa introdotta dallo stesso decreto e a tal fine in data 7 giugno 2016 con nota prot. DIE 0007866 ha formulato una richiesta di parere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito: ANAC);
- Vista la determina a contrarre del 4 luglio 2016 con la quale il Dipartimento, al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la fornitura di servizi giornalistici-informativi, ha ritenuto di procedere alla stipula dei contratti con le agenzie di stampa anche per il secondo semestre 2016, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto che le offerte pervenute dalle agenzie erano riferite ad un periodo di erogazione del servizio annuale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e che i contratti stipulati prevedevano la possibilità di stipulare un successivo contratto alle medesime condizioni per il semestre decorrente dal 1 luglio 2016;
- Considerato che, nelle more della definizione del giudizio intentato dalla Società AGV News S.r.l., alla luce delle numerose diffide ricevute, pur in assenza di una specifica previsione nelle ordinanze cautelari, il Dipartimento si è trovato nella condizione di dover stipulare, a fine puramente cautelativo per l'amministrazione, un contratto con AGV News S.r.l. per il secondo semestre 2016;
- Visti i contratti per l'acquisto di servizi giornalistici-informativi per le amministrazioni dello Stato, stipulati per il periodo 1 luglio 2016 31 dicembre 2016, per una spesa complessiva pari ad euro 17.516.742,56 a valere sul capitolo 560 con le agenzie di stampa ADN KRONOS, AGI in RTI con ITALPRESS, ANSA in RTI con NOVE COLONNE, ASKANEWS in RTI con AREA, COM.E (DIRE), in RTI con INFOEDIZIONI (PUBLIC POLICY), ILSOLE24ORE, LAPRESSE alle stesse condizioni dei contratti stipulati nel primo semestre 2016; con la



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Società AGV News S.r.l. mantenendo invariati i parametri contrattuali, rispetto a quanto già fornito dalla commissionaria negli anni precedenti;

- Visti i contratti stipulati per il periodo 1 gennaio 30 giugno 2016 con le agenzie di stampa ANSA, ADN KRONOS INTERNATIONAL, AGI, AGV NEWS, ASKANEWS, AGENZIA NOVA, MF DOW JONES e NOVE COLONNE, sulla base delle esigenze e delle indicazioni, riferite all'annualità 2016, rappresentate dal Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (nel seguito: MAECI) in merito ai servizi giornalistici per l'estero e dall'estero prodotti dalle agenzie di stampa con la relazione del 29 dicembre 2015 regolarmente registrati dagli organi competenti;
- Vista la nota prot. n. 122203 del 20 giugno 2016 con la quale il MAECI ha confermato per il secondo semestre 2016 le medesime esigenze ed indicazioni relativamente ai servizi offerti dalle agenzie ANSA, ADN KRONOS INTERNATIONAL, AGI, AGV NEWS, ASKANEWS, AGENZIA NOVA, MF DOW JONES e NOVE COLONNE;
- Vista la determina a contrarre del 20 giugno 2016 con la quale il Dipartimento, al fine di assicurare al MAECI la fornitura di servizi giornalistici-informativi, ha ritenuto di procedere alla stipula dei contratti con le agenzie di stampa anche per il secondo semestre 2016, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del Nuovo Codice degli appalti, tenuto conto che le offerte pervenute dalle agenzie erano riferite ad un periodo di erogazione del servizio annuale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e che i contratti stipulati prevedevano la possibilità di stipulare un successivo contratto alle medesime condizioni per il semestre decorrente dal 1 luglio 2016;
- Visti i contratti per la produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e la loro diffusione all'estero stipulati per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2016, per una spesa complessiva pari ad euro 8.239.043,63 a valere sul capitolo 479 con le agenzie di stampa ANSA, ADN KRONOS INTERNATIONAL, AGI, AGV NEWS, ASKANEWS, AGENZIA NOVA, MF DOW JONES e NOVE COLONNE alle stesse condizioni dei contratti stipulati nel primo semestre 2016;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 853 del 20 luglio 2016, trasmessa con nota prot. n. 0118702 del 5 agosto 2016 in risposta alla sopracitata richiesta di parere inviata dal Dipartimento con la nota del 7 giugno 2016;
- Considerato che le conclusioni della sopracitata deliberazione recitano: "Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nel caso di affidamento a più operatori economici, occorre valutare la possibilità di individuare lotti di gara distinti e utilizzare lo strumento dell'accordo quadro con più operatori economici";
- Considerato che nel mese di ottobre 2016 il Dipartimento ha avviato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, la rilevazione dei fabbisogni per le amministrazioni dello Stato per il biennio 2017-2018, inviando a ciascuna delle 44 amministrazioni attualmente utilizzatrici dei servizi



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

acquistati dal Dipartimento una nota con la quale si chiede di indicare sia il numero di postazioni richieste per ciascuna tipologia di servizio giornalistico informativo (dettagliate per le strutture centrali e per le sedi territoriali) sia il numero di agenzie diverse richiesto per il rispetto del principio del pluralismo, e che alla data odierna nonostante i solleciti non risultano pervenute risposte da 7 delle amministrazioni interpellate;

- Considerato che le risposte ad oggi pervenute, oltre a delineare dettagliatamente i fabbisogni sotto il profilo quali-quantitativo, confermano che i servizi forniti dalle agenzie di stampa costituiscono un indispensabile supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- Considerato che il Capo del Dipartimento, con decreto del 24 ottobre 2016 ha nominato una Commissione con il compito di formulare specifiche proposte per la ridefinizione dei principi e delle linee direttive cui la Presidenza del Consiglio dei ministri deve attenersi per la stipula degli atti contrattuali con le agenzie di stampa e di informazione, alla luce delle evoluzioni conseguenti all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 50 del 2016, del citato art. 7, comma 2 della legge n. 198 del 2016, nonché della citata deliberazione ANAC n. 853 del 20 luglio 2016;
- Considerato che la predetta Commissione, nel corso dei propri lavori, al fine di ottenere maggiori informazioni sul mercato di riferimento utili per la preparazione del successivo appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, ha consultato tutte le agenzie contrattualizzate nel corso del 2016, anche in linea con quanto previsto dall'art. 66 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- Vista la relazione prodotta dalla suddetta Commissione, pervenuta al Dipartimento con nota del Presidente della stessa, cons. Ferruccio Sepe, in data 16 dicembre 2016;
- Considerato che solo a seguito della discussione di merito presso il TAR Lazio del ricorso presentato dall'agenzia AGV NEWS per l'annullamento della Direttiva, la cui udienza è fissata per il prossimo mese di gennaio 2017, sarà possibile sapere se la stessa è confermata o, al contrario, annullata, con effetti diretti sull'individuazione delle agenzie di stampa con le quali stipulare i contratti per il 2017, e conoscere la valutazione del giudice amministrativo circa la previsione di requisiti più stringenti, elementi conoscitivi entrambi necessari al fine della predisposizione della più idonea procedura di individuazione delle agenzie con cui contrarre, alla luce del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- Vista la deliberazione dell'ANAC n. 34/2011, nella quale l'Autorità chiarisce che la proroga tecnica oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice;



- Viste le considerazioni AG 33/13 approvate dal Consiglio dell'ANAC nella seduta straordinaria del 16 maggio 2013 nelle quali, nel ripercorrere brevemente le caratteristiche della proroga contrattuale, si fa presente che che "la proroga tecnica" è un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC e si tratta di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione" e che della giurisprudenza, l'Autorità ha individuato alcune "Conformemente parte ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151)".
- Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" nel quale si ritiene che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nel caso di proroghe tecniche purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
- Ritenuto che la necessità di assicurare la continuità dei servizi e l'insieme di quanto sin qui esposto integrino la fattispecie di un caso limitato ed eccezionale nel quale, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi è l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento alla luce del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- Considerato che, a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 2016 il Dipartimento ha avviato ogni possibile approfondimento per verificare la compatibilità delle procedure sino a quel momento adottate per garantire la fornitura di servizi giornalistici con le disposizioni dallo stesso introdotte ed inoltre ha effettuato una puntuale rilevazione dei fabbisogni e la consultazione degli operatori economici, attività che lo stesso decreto legislativo prevede come strumentali allo svolgimento delle procedure di affidamento, ma che la necessaria attività istruttoria non si è potuta ancora concludere, per l'attesa, fra l'altro, della pronuncia nel merito da parte del TAR Lazio sulla sorte della Direttiva;



- Vista la nota prot. n. 14070 del 28 dicembre 2016 con la quale il Dipartimento ha chiesto al MAECI di conoscere le indicazioni relative a quali dei contratti per l'acquisizione di servizi giornalistici per l'estero e dall'estero prodotti dalle agenzie di stampa;
- Vista la nota del 29 dicembre 2016 con la quale il MAECI ha chiesto di posticipare la durata di tutti i contratti in essere al 31 dicembre 2016;
- Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere ad una proroga tecnica di sei mesi dei contratti in essere per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi e dei contratti per la produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e la loro diffusione all'estero, periodo strettamente necessario per l'espletamento di una procedura di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e della deliberazione ANAC n. 853 del 20 luglio 2016;
- Ritenuto opportuno prevedere una espressa clausola risolutiva che disponga che nel caso in cui la registrazione da parte dei competenti organi di controllo dei nuovi affidamenti intervenga prima della nuova scadenza, i contratti siano risolti a decorrere dal giorno 1 del mese successivo;
- Ritenuto pertanto di dover prorogare i contratti in essere con tutte le agenzie, ivi comprese le società Agv News S.r.l. ed ASKANEWS s.r.l nei confronti delle quali il DIE aveva disposto la revoca dell'affidamento nonché la rescissione dei contratti relativi al II semestre 2016 per aver rilevato alcune irregolarità ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 163 del 2006, in quanto, a seguito dei ricorsi d'urgenza presentati dalle citate società contro tali provvedimenti, i tribunali amministrativi preposti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione delle misure cautelari richieste, sospendendo i suddetti provvedimenti di revoca;
- Ritenuto opportuno, in relazione alla proroga dei contratti con le società Agv News S.r.l. ed ASKANEWS s.r.l, disporre che nel caso in cui i contenziosi in corso si concludano con esito favorevole al Dipartimento i contratti prorogati si intenderanno automaticamente risolti e di prevedere pertanto all'interno delle proroghe una clausola risolutiva espressa in tal senso;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'art.41, da cui risulta che "Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilità, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 29 aprile 2014 al n. 1153, con il quale il Cons. Roberto Giovanni Marino è nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio



- dei Ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 "informazione ed editoria" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto l'art. 18, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che dispone che i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo;
- Preso atto che il Governo in carica guidato dal Presidente on. Paolo Gentiloni ha giurato in data 12 dicembre 2016;
- Visto l'art. 3 comma 5 del DPCM 1 ottobre 2012 che dispone che nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 400 del 1988 "i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data del giuramento del nuovo Governo";
- Visto l'appunto per il Segretario Generale del 29 dicembre 2016 nel quale si propone di attivare entro il 31 dicembre una proroga dei contratti in essere con le agenzie di stampa per un periodo sufficiente all'adizione e allo svolgimento di una procedura comparativa;
- Ritenuto che l'annotazione apposta e firmata dal Segretario Generale sul sopracitato appunto integri la fattispecie della diversa disposizione del Segretario generale di cui all'art. 3, comma 5, del DPCM 1 ottobre 2012 e considerato che non sono trascorsi 45 giorni dalla data del giuramento del Governo;
- Vista la nota della società ASKANEWS del 14 settembre 2016 con la quale si informa del recesso dall'ATI da parte della Società AREA e si comunica al Dipartimento che il servizio sarà eseguito per intero dalla stessa ASKANEWS, in possesso di tutti i requisiti necessari;
- Vista la nota della Società AGV News srl del 28 dicembre 2016 con la quale si comunica, ad ogni effetto di legge e ai fini del subentro nei contratti in essere, che in data 27 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di AGV News srl nella società FCS Communications srl ed in virtù della suddetta fusione è stata trasferita a FCS Communications l'azienda costituita da tutte le attività svolte da AGV News srl compresa quella relativa all'Agenzia di stampa Il Velino/AGV News;



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Considerato che gli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oggetto del presente decreto graveranno sul capitolo 479 del Centro di Responsabilità n. 9 - p.g. 1, del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2016 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2017;

DETERMINA

- 1. di procedere alla proroga tecnica agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti per la fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi e dei contratti per la produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e la loro diffusione all'estero per il periodo 1 gennaio 2017 30 giugno 2017 con le agenzie di stampa ADN KRONOS, ADN KRONOS INTERNATIONAL, AGENZIA NOVA, AGI, AGI in RTI con ITALPRESS, FCS COMMUNICATIONS, ANSA, ANSA in RTI con NOVE COLONNE, ASKANEWS,COM.E (DIRE) in RTI con INFOEDIZIONI (PUBLIC POLICY), ILSOLE24ORE, LAPRESSE, MF DOW JONES e NOVE COLONNE;
- 2. di inserire nelle proroghe una espressa clausola risolutiva che preveda che nel caso in cui la registrazione da parte dei competenti organi di controllo dei nuovi affidamenti intervenga prima della nuova scadenza, i contratti siano risolti a decorrere dal giorno 1 del mese successivo;
- 3. di inserire nelle proroghe con le società ASKANEWS ed FCS Communications una clausola risolutiva in base alla quale la proroga si intende automaticamente risolta in caso di esito favorevole nel merito dei giudizi pendenti presso il TAR Lazio;
- 4. la spesa complessiva è non superiore ad euro 25.755.786,19 a valere sul capitolo 479 del Centro di Responsabilità n. 9 p.g. 1, del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri esercizio finanziario 2017.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento Roberto G. Marino